

L'aiuto alla costituzione di una riserva per la copertura di altre spese eccezionali connesse con le chiusure, di 2 661 Mio di PTA, coprirà i costi di mantenimento degli impianti di pompaggio nelle sedi oggetto di chiusura.

Questi interventi finanziari non sono connessi con la produzione corrente e vanno considerati come un onere residuo. Conformemente all'articolo 8 della decisione n. 2064/86/CECA, essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto se il loro importo non supera i costi.

Relativamente alla costituzione di riserve, il governo spagnolo comunicherà annualmente alla Commissione l'importo degli aiuti effettivamente versati alle imprese e la descrizione di costi compensati da tali aiuti.

VI

Le chiusure progressive di impianti che si scaglioneranno fino al 31 dicembre 1993, implicano che una parte considerevole degli attivi immobilizzati delle imprese interessate sarà irrecuperabile. Il governo spagnolo prevede di costituire, mediante concessione di un aiuto di 8 734 Mio di PTA, una riserva per coprire parzialmente i deprezzamenti intrinseci connessi con le chiusure degli impianti a seguito del processo di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento dell'industria.

Questa misura va considerata come « un altro aiuto » sul quale la Commissione deve deliberare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA. Il provvedimento concerne l'ammortizzamento accelerato nel quadro della chiusura, al più tardi il 31 dicembre 1993, degli impianti più deficitari e contribuisce grazie ad una chiusura più progressiva a risolvere i problemi sociali e regionali connessi con l'andamento dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

Relativamente alla costituzione di una riserva, il governo spagnolo comunicherà annualmente alla Commissione l'importo degli aiuti effettivamente versati alle imprese e la descrizione dei costi compensati da questi aiuti.

VII

Gli aiuti oggetto della presente decisione sono pertanto compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

La presente decisione non pregiudica la compatibilità del « Nuovo sistema di stipulazione dei contratti per il carbone destinato alle centrali termiche » con le disposizioni dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a versare alle imprese che hanno firmato contratti programma con lo Stato aiuti per la copertura delle perdite di esercizio per i seguenti importi massimi:

- 50 034 Mio di PTA per l'anno 1991,
- 50 034 Mio di PTA per l'anno 1992,
- 49 978 Mio di PTA per l'anno 1993.

Articolo 2

La Spagna è autorizzata a versare per l'anno 1992 un aiuto massimo di 23 082 Mio di PTA ripartito come segue:

- un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo massimo di 14 348 Mio di PTA, per la copertura delle spese sociali eccezionali destinate ai lavoratori privati del posto di lavoro e altre spese eccezionali connesse con il mantenimento degli impianti di pompaggio nelle sedi estrattive che saranno chiuse a seguito di misure di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento delle imprese carboniere spagnole che hanno firmato contratti programma con lo Stato;
- un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo massimo di 8 734 Mio di PTA, per coprire i deprezzamenti intrinseci degli attivi immobilizzati irrecuperabili derivanti da misure di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento delle imprese carboniere spagnole che hanno firmato contratti programma con lo Stato.

Articolo 3

La Spagna notifica alla Commissione entro il 30 giugno 1993 le informazioni relative alla seconda parte del piano di gestione dell'impresa Mina de la Camocha.

Articolo 4

La Spagna notifica annualmente alla Commissione i versamenti effettuati ai destinatari sulla base delle riserve autorizzate all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione